



OBSERVATOIRE SUR L'UNION AFRICAINE N. 4/2021

1. IL “NATIONAL CONSENSUS” COME DIRITTO UMANO E PRINCIPIO COSTITUZIONALE: LA SENTENZA *XYZ v. BENIN* DELLA CORTE AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

GIOVANNI ARDITO

1. *Aspetti introduttivi*

Gli eventi all'oggetto della pronuncia sul caso *XYZ v. Republic of Benin* (*African Court on Human and Peoples' Rights, The Matter of XYZ v. Republic of Benin, Application No. 010/2020, Judgment, 27 novembre 2020 [The Matter of XYZ]*) si dipanano all'indomani delle consultazioni parlamentari nel paese del 28 aprile 2019. Per effetto di una riforma del sistema elettorale varata alla vigilia delle votazioni, gli 83 seggi dell'organo legislativo erano divisi tra due soli partiti, entrambi vicini al Presidente della Repubblica e Capo di governo Patrice Talon.

Nell'intento di sedare le crescenti proteste nel paese, egli convocava per il successivo ottobre un incontro con le forze politiche – cui non partecipavano i principali partiti di opposizione – volto a preparare le consultazioni locali e presidenziali del 2020 e del 2021 ed a riorganizzarne la disciplina elettorale (*The Matter of XYZ*, §89). A tal fine, un apposito comitato di esperti era incaricato di redigere un rapporto contenente alcune raccomandazioni sugli interventi legislativi più opportuni. Tra essi non figurava una modifica del dettato costituzionale del Benin che, invece, con una procedura emergenziale ed in assenza di pubblicità, il Parlamento adottava lo stesso mese (*The Matter of XYZ*, §92).

Il testo della riforma era sottoposto al vaglio della Corte costituzionale (*The Matter of XYZ*, §54) presieduta dal signor Djogbenou, un politico vicino al Capo di governo e già proponente (in qualità di ex Ministro della giustizia) di una revisione della carta fondamentale, giudicata però incostituzionale dal medesimo tribunale di cui era poi divenuto membro.

Ottenuto il *placet* della Corte costituzionale, la legge di riforma 2019-40 era, quindi, promulgata il 7 novembre 2019.

Con essa, due articoli della Costituzione erano soppressi e più di quaranta emendati ovvero introdotti *ex novo* (gli articoli 46 e 47 della Costituzione sono stati cancellati; si è proceduto, invece, alla modifica degli articoli 5, 15, 26, 41-45, 48-50, 52-54, 56, 62, 80-82, 92, 99, 111,

117, 119, 131, 132, 134, 143, 145, 151, 153, 157, e del titolo VI). Si trattava, principalmente, di modifiche relative all'introduzione della figura del Vicepresidente nel quadro istituzionale del paese, ma anche all'organizzazione delle elezioni generali, al finanziamento ai partiti e alle funzioni della Corte costituzionale.

Il 14 novembre 2019, un cittadino beninese, che faceva richiesta di anonimato, adiva la Corte africana dei diritti umani e dei popoli (la Corte) e – ritenendo che la legge recante modifiche costituzionali fosse stata adottata senza alcun dibattito pubblico – ad essa richiedeva l'adozione di misure cautelari, consistenti nella sospensione della riforma, in attesa della pronuncia sul merito del caso.

Vagliata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 27 del Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sulla creazione della Corte (*Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Establishment of an African Court on Human and People's Rights*, concluso il 10 giugno 1998, entrato in vigore il 25 gennaio 2004 [il Protocollo]), il 3 aprile 2020 la Corte eccepeva che il ricorrente non avesse dimostrato la gravità o l'urgenza delle misure cautelari, le quali non erano, pertanto, accordate (*African Court on Human and Peoples' Rights, The Matter of XYZ v. Republic of Benin, Application No. 010/2020, Ruling: Provisional Measures*, 3 aprile 2020, § 29).

Quando nei mesi successivi si procedeva alla fase di merito, il ricorrente reiterava che la legge di revisione era stata adottata in segreto, e «*outside the rules of democracy, the rule of law, and respect for human rights*» (*The Matter of XYZ*, § 6). Aggiungeva, poi, che la Corte costituzionale che aveva validato il progetto di riforma mancasse di obiettività (*The Matter of XYZ*, § 4).

Asseriva, in specie, la violazione del diritto all'indipendenza e all'imparzialità delle corti e dei tribunali ai sensi degli articoli 26 e 7 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (*African Charter on Human and Peoples' Rights*, conclusa il 27 giugno 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986, 1520 U. N. T. S. 217 [la Carta]), del principio del consenso nazionale di cui all'articolo 10 (2) della Carta africana sulla democrazia, le elezioni ed il buon governo del 2007 (*African Charter on Democracy, Elections and Governance*, conclusa il 30 gennaio 2007, entrata in vigore il 15 febbraio 2012), l'articolo 9 (1) della Carta sul diritto all'informazione, e gli articoli 22 (1) e 23 (1) della stessa, rispettivamente intitolati al diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale e al diritto alla pace ed alla sicurezza.

2. Le obiezioni preliminari ed il meccanismo dell'actio popularis

Dopo aver accertato la sua giurisdizione *ratione materiae* (*The Matter of XYZ*, § 27), la Corte si è espressa sulle tre obiezioni preliminari sollevate dal Benin, e segnatamente sul legame intercorrente tra il caso in esame ed un ricorso già al suo vaglio, concernente il codice penale del paese (*The Matter of XYZ*, § 32-37); l'abuso del ricorrente nel depositare molteplici ricorsi all'organo giudiziario per i diritti umani (*The Matter of XYZ*, § 38-44); e la mancanza di interesse legittimo, personale e attuale del cittadino beninese a presentare la doglianza.

A rilevare è, in particolare, quest'ultima obiezione. Il ricorrente riteneva che – poiché la riforma costituzionale interveniva sull'elettorato attivo e passivo – egli fosse legittimato ad adire la Corte in quanto cittadino di quel paese (*The Matter of XYZ*, § 46).

Sul punto, è opportuno menzionare l'articolo 5 (3) del Protocollo, il quale stabilisce che «*the Court may entitle [...] individuals to institute cases directly before it*». Tale possibilità è subordinata alla circostanza che lo Stato convenuto abbia reso la dichiarazione prevista dall'articolo 34 (6) del Protocollo (la Dichiarazione) con cui esso accetta la competenza della Corte a ricevere

le doglianze individuali (Cfr. VILJOEN F., *Understanding and Overcoming Challenges in Accessing the African Court on Human and Peoples' Rights*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2018, pp. 65-74. La Dichiarazione era stata presentata dal Benin nel 2016 ed è stata ritirata il 24 marzo 2020. Come la Corte ha sottolineato, il ritiro della Dichiarazione non ha però alcuna conseguenza sul caso in esame giacché esso ha effetto dal 26 marzo 2021), senza alcuna ulteriore specifica condizione. In particolare, per presentare un tale ricorso non è richiesto al ricorrente di dimostrare il possesso di un interesse personale, specie «*in the case of public interest litigation*» (*The Matter of XYZ*, § 48). Oltre ad essere immaginata per superare le difficoltà in cui gli individui potrebbero incorrere nel dover provare il proprio *status* di vittima (*African Commission on Human and Peoples' Rights, World Organization Against Torture, Lawyers' Committee for Human Rights, Les Témoins de Jehovah, Union Interafricaine des Droits de l'Homme v. Zaire, Application No. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93*, marzo 1996, § 51), l'assenza di condizioni più specifiche conferma il riconoscimento del ruolo fondamentale dell'*actio popularis* nel sistema africano di tutela dei diritti umani. Ciò è particolarmente rilevante nel caso di specie, in cui le modifiche alla Costituzione – che rappresenta «*the supreme law of the land*» – hanno un impatto sui diritti, specie quelli di partecipazione politica, non solo del ricorrente, ma di tutta la popolazione beninese (*The Matter of XYZ*, § 49).

3. Il vaglio di indipendenza ed imparzialità della Corte costituzionale beninese

La prima questione di merito che la Corte analizza è quella riguardante la dedotta violazione dell'articolo 26 della Carta, in tema di indipendenza della Corte costituzionale beninese, che ha concesso il *placet* alla riforma del testo fondamentale.

È interessante sottolineare che, nell'analizzare la doglianza, la Corte ha riconosciuto che l'indipendenza deve essere valutata tanto sotto il profilo istituzionale quanto individuale, operando tra i due una precisa distinzione.

Invero, in riferimento al primo aspetto, si tratta essenzialmente di comprendere la relazione del sistema giudiziario con i poteri legislativo ed esecutivo dello Stato. Tale rapporto deve essere valutato alla luce di alcuni criteri, come, ad esempio, l'esistenza di opportune disposizioni costituzionali che sanciscano la separazione dei poteri, l'indipendenza amministrativa e l'allocazione di fondi sufficienti affinché la Corte costituzionale possa svolgere le funzioni attribuite (*The Matter of XYZ*, § 63).

Per converso, come evidenziato in numerosi strumenti internazionali regionali ed universali (Cfr. *African Commission on Human and Peoples' Rights, Guidelines and principles on the right to fair trial in Africa*, 2003, § 4 (h) (i); e *United Nations General Assembly, UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, 29 novembre 1985, A/RES/40/32), l'indipendenza di matrice individuale attiene alla capacità del giudice di svolgere le proprie mansioni in autonomia ed in maniera scevra da condizionamenti esterni. Affinché ciò possa realizzarsi, è opportuno fare riferimento alle vigenti modalità e criteri di selezione dei giudici, nonché alla durata del loro mandato, all'assenza di discrezionalità governativa nel trasferimento e nel licenziamento dei magistrati e, più in generale, all'esistenza di garanzie di indipendenza adeguate (*The Matter of XYZ*, § 68).

La Corte costituzionale beninese è istituita con l'articolo 114 della Costituzione. Essa la pone in una condizione di autonomia dagli altri poteri dello Stato ed in discontinuità con la struttura dei tribunali ordinari del paese, dotandola peraltro di apposito *budget*. Per questo motivo, la Corte ha concluso che, sotto la prospettiva istituzionale, non vi siano ragioni per

ritenere che il giudice delle leggi non sia autonomo ed indipendente (*The Matter of XYZ*, § 67).

Similmente, per quanto attiene al profilo individuale, essa ha ravvisato che l'articolo 115 della Costituzione definisce in maniera chiara il numero, le competenze, le garanzie di permanenza in carica e le immunità dei giudici.

Più complessa è, invece, la questione relativa al rinnovo dei loro mandati. Tale competenza è, infatti, affidata al Presidente della Repubblica e all'ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale in assenza di criteri oggettivi, cosicché la riconferma è di fatto rimessa alla loro discrezionalità (*The Matter of XYZ*, § 69). Secondo la Corte ciò costituisce un *vulnus* per l'indipendenza individuale dei giudici, specie se si considera che la Corte costituzionale si può esprimere, su richiesta del Presidente, circa la costituzionalità di una legge da questi proposta, prima che essa venga promulgata.

È però opportuno chiarire che, sebbene la Corte abbia riconosciuto una mancanza di indipendenza individuale del giudice delle leggi, ciò non equivale a sostenere che, nella fattispecie, il parere che la Corte costituzionale ha reso sulla riforma sia parziale.

Invero, sebbene il ricorrente non abbia smentito il legame di amicizia tra il Presidente della Repubblica ed il Presidente della Corte costituzionale, la Corte non ritiene che si possa ravvisare la violazione dell'articolo 7 (1) (d) della Carta africana, in tema di imparzialità dell'organo giudicante (*The Matter of XYZ*, §87). A tale conclusione essa è giunta sottolineando che, per quanto il rapporto tra le due figure istituzionali ed il trascorso di Djogbenou quale proponente di una simile revisione del testo fondamentale possa legittimamente sollevare un dubbio di parzialità, la decisione è stata adottata da un intero collegio giudicante, rispetto al quale il ricorrente non ha prodotto riscontro dell'esistenza di alcun *bias* (*The Matter of XYZ*, § 86). Poiché «*the impartiality of a judge is presumed and undisputable evidence is required to refute this presumption*» (Cfr. *African Court on Human and Peoples' Rights, Alfred Aghesi Woyome v. Republic of Ghana, Application No. 001/2017, Merits and Reparations*, 28 giugno 2019, § 128), la Corte non ha, quindi, ritenuto leso il diritto ad un equo processo (*The Matter of XYZ*, § 86).

4. Il principio del “national consensus” e le conseguenti violazioni dei diritti collettivi

Nel caso in commento è, poi, di particolare interesse la disamina offerta dalla Corte in tema di “*national consensus*”. Si tratta di un principio – più volte richiamato negli strumenti internazionali a carattere regionale applicabili nel continente africano, così come nelle legislazioni nazionali e nella giurisprudenza dei relativi paesi – che presiede alle modifiche di rilievo costituzionale.

Esso è ben epitomato all'articolo 10 (2) della Carta africana sulla democrazia, le elezioni ed il buon governo, secondo cui «*State Parties must ensure that the process of amending or revising their Constitution is based on a national consensus including, where appropriate, recourse to a referendum*».

Nel caso di specie, il ricorrente adduceva che il mancato ricorso alla procedura referendaria per consultare i cittadini in merito ai cambiamenti apportati al testo costituzionale beninese ne costituisca una violazione da parte del convenuto (*The Matter of XYZ*, § 94).

Una considerazione preliminare è quella che attiene alla qualificazione della Carta africana sulla democrazia, le elezioni ed il buon governo quale strumento di tutela dei diritti umani (Cfr. WIEBUSCH M., ANIEKWE C. C., OETTE L., VANDEGINSTE S., *The African Charter on Democracy, Elections and Governance: Past, Present and Future*, in *Journal of African Law*, 2019, pp.

29-31). Tale analisi appare indispensabile al fine di accertare che la Corte sia titolata ad applicarne le disposizioni, così come previsto dall'articolo 7 del Protocollo.

Sul punto si è espresso il medesimo organo giudiziario nel caso *APDH v. Côte d'Ivoire*. Nella sentenza resa il 18 novembre 2016, la Corte ha valutato se la Carta africana sulla democrazia, le elezioni ed il buon governo enunciasse una serie di diritti individuali o collettivi ovvero se essa disponesse per gli Stati delle precise condotte miranti a garantire il godimento dei medesimi. La Corte non riteneva che essa contenesse un catalogo di diritti umani, ma che nondimeno definisse un meccanismo atto alla realizzazione di quelli contenuti in altri trattati, come, ad esempio, la Carta ed il Patto sui diritti civili e politici.

Nel caso in commento, il rilievo del principio quale valore costituzionale del Benin è mostrato anche dalla giurisprudenza del giudice delle leggi, che ne ha anticipato il recepimento prima della ratifica della Carta africana sulla democrazia, le elezioni ed il buon governo. In effetti, in una sua pronuncia del 2006, la Corte costituzionale segnalava che «*any revision [shall] take into account the ideals that presided over the adoption of the Constitution [...], particularly the national consensus, a principle with constitutional value*». La stessa Corte ha in seguito chiarito che il consenso non è sinonimo di unanimità, ma si caratterizza – così come nella prassi degli organi internazionali – quale procedura che, su una data questione, consente di raggiungere una soluzione che soddisfi il maggior numero di persone.

La Corte ha, quindi, osservato che l'applicazione del principio del consenso nazionale richiederebbe che, in occasione di una riforma costituzionale, la popolazione beninese fosse consultata direttamente, attraverso un referendum, ovvero indirettamente per il tramite di una sua plurale rappresentanza parlamentare (*The Matter of XYZ*, § 101).

Nel caso di specie, tale condizione non è stata soddisfatta, dal momento che nessun referendum è stato indetto ed i partiti politici presenti in Parlamento sono i soli due cui sia stato consentito di partecipare alle elezioni, con un deficit di democrazia molto evidente. Per la medesima ragione, alla Corte non è apparsa convincente l'argomentazione, avanzata dal convenuto, secondo cui la riforma aveva ottenuto il voto favorevole dell'intero organo legislativo.

In assenza di una reale consultazione della popolazione in vista delle importanti modifiche costituzionali, la Corte ha, dunque, eccepito la violazione dell'articolo 10 (2) della Carta africana sulla democrazia, le elezioni ed il buon governo (*The Matter of XYZ*, § 106).

A tale inadempimento i giudici di Arusha hanno, poi, ricollegato l'analisi delle ulteriori doglianze avanzate dal ricorrente in riferimento al diritto alla pace e alla sicurezza nazionale, di cui all'articolo 23 (1) della Carta, e al diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale di cui all'articolo 22 (1).

Si tratta, come noto, di diritti la cui giustiziabilità è stata a lungo oggetto di dibattito dottrinario e giurisprudenziale, non da ultimo perché si ritiene che essi celino, dietro la veste dei diritti umani, questioni di politica nazionale, su cui le corti internazionali non dovrebbero esprimersi (KIOKO B., *The African Charter on Democracy, Elections and Governance as a Justiciable Instrument*, in *Journal of African Law*, 2019, pp. 47-49).

Una consolidata prassi rivela, però, che tanto la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (la Commissione) quanto la Corte ne hanno da lungo tempo garantito l'applicazione (Cfr. COOMANS F., *The Ogoni Case Before The African Commission on Human and Peoples' Rights*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2003, pp. 757-758), una tendenza confermata anche nel caso di specie.

L'articolo 23 (1) enuncia che «*All peoples shall have the right to national and international peace and security*». L'interpretazione offerta dalla Corte nel caso in analisi appare per certi versi inedita. Infatti, tanto dalla giurisprudenza della Commissione quanto della Corte si evince che l'articolo 23 (1) è venuto generalmente in rilievo in quelle situazioni di aggressione contrarie all'articolo 2 (4) della Carta delle Nazioni Unite, nonché in presenza di gravi disordini umanitari (Cfr. MURRAY R., *The African Charter on Human and Peoples' Rights: a Commentary*, Oxford, 2019, pp. 539-543), che in questa circostanza non si sono però verificate.

Pur confermando che la pace simboleggia «*the absence of worry, turmoil, conflict or violence*» (*The Matter of XYZ*, § 133), nel caso di specie la Corte ne ha fornito una lettura estensiva, sottolineando come «*its symbiosis with security contributes to social well-being*» (*The Matter of XYZ*, § 133). Più in particolare, la Corte ha argomentato che – non avendo consentito ad una larga parte della popolazione di esprimere, attraverso gli strumenti offerti dalla democrazia, le proprie considerazioni sulla legge di modifica costituzionale – si sarebbe innescata una condizione di potenziale minaccia alla pace e alla stabilità del Benin e alla sicurezza dei suoi cittadini (*The Matter of XYZ*, § 136).

Si tratta, a ben vedere, di conclusioni non suffragate da dovizia di dettagli e che non sembrano nemmeno riposare su alcuna prova addotta dal ricorrente. Esse trovano, d'altra parte, conferma nelle caotiche rimostranze popolari, ampiamente riportate dalla stampa, che hanno fatto seguito a questa ed altre riforme nel paese.

Sebbene non vi siano evidenze certe relative ad un pericolo di sicurezza nazionale, è comunque chiaro che le riforme varate non hanno favorito la stabilità ed il benessere sociale del paese.

Di conseguenza, la Corte ha anche ritenuto che «*this situation may constitute a major disruption of the economic, social and cultural development of Benin*» e che, pertanto, il convenuto ha violato il diritto allo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione, tutelato ai sensi dell'articolo 22 (1) della Carta (*The Matter of XYZ*, § 127).

Ugualmente connessa al mancato esercizio del “*national consensus*” è la doglianza relativa alla violazione del diritto all'informazione, sancito all'articolo 9 (1) della Carta. Come si è evidenziato, infatti, i dibattiti sulla riforma costituzionale ed il suo stesso testo sono stati oggetto di limitata trasparenza. Il ricorrente adduceva, peraltro, che, anche nei giorni successivi alla promulgazione della legge, il testo non era disponibile sul sito *web* del governo, con la conseguenza che le approvate modifiche erano sottoposte a ridotta pubblicità (*The Matter of XYZ*, § 108).

Oggetto della determinazione da parte della Corte è stato quello di sapere se, a partire dai dibattiti parlamentari sino alla promulgazione della legge, i cittadini del Benin abbiano avuto accesso alle informazioni sulla revisione del testo fondamentale (*The Matter of XYZ*, § 114). Posto che il regime di pubblicità dei dibattiti e degli atti parlamentari è precipuamente delineato dalla Costituzione del Benin agli articoli 86 e 57, la Corte si è interrogata innanzitutto su quale delle parti in giudizio ricada l'onere di provare la violazione dell'articolo 9 (*The Matter of XYZ*, § 117). Essa ha ritenuto che, giacché è responsabilità dello Stato assicurare la disponibilità al pubblico delle informazioni in questione, è il Benin a dover dimostrare se il ricorrente abbia goduto del relativo diritto (*The Matter of XYZ*, § 118). Dal suo canto, il convenuto non solo non ha contestato l'accusa di non aver reso disponibile una bozza di revisione così da facilitare il confronto politico, ma non ha nemmeno addotto alcuna prova che i dibattiti parlamentari erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale (*The Matter of*

XYZ, § 120). Per tale motivo, la Corte ha concluso che il convenuto ha violato il diritto all'informazione tutelato all'articolo 9 della Carta (*The Matter of XYZ*, § 121).

5. *Le riparazioni ordinate dalla Corte: brevi riflessioni conclusive*

Con la medesima sentenza la Corte ha, poi, deliberato sul diritto del ricorrente ad ottenere una compensazione per le violazioni constatate. Egli, in particolare, richiedeva al convenuto il pagamento di un miliardo di franchi CFA perché – quale conseguenza della riforma costituzionale contraria ai diritti tutelati – egli non aveva potuto prendere parte alle elezioni locali del 2020 (*The Matter of XYZ*, § 144).

La Corte ha, in primo luogo, evidenziato che ogniqualvolta si sia in presenza di una violazione di un diritto umano, vi è anche la presunzione di un danno morale (*The Matter of XYZ*, § 146). D'altro canto, poiché «*the finding of the above-mentioned violations by the Respondent State is in itself already a form of reparation for the non-pecuniary damage suffered by the Applicants*» (cfr. *African Court on Human and Peoples' Rights, Beneficiaries of Late Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablassé Ernest Zongo and Blaise Ilboudo & The Burkinabé Human and Peoples' Rights Movement v. Burkina Faso*, Application No. 013/2011, Reparation, 5 giugno 2015, §66), la Corte gli ha riconosciuto una compensazione simbolica di un franco CFA (*The Matter of XYZ*, § 150).

L'aspetto forse più interessante della sentenza resa dalla Corte è, però, l'inclusione, tra le riparazioni di natura non pecuniaria dovute al ricorrente, dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad abrogare la legge di riforma costituzionale adottata dall'organo legislativo beninese e di adeguarsi al principio del consenso nazionale in vista di ogni ulteriore modifica al testo fondamentale (*The Matter of XYZ*, § 159. xiv). Si tratta di un approccio particolarmente “interventista”, che si osserva solo di rado nella giurisprudenza delle altre corti regionali per i diritti umani, come quella europea. Specie nella materia elettorale, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha spesso richiamato la teoria del margine di apprezzamento degli Stati, ritenendo che le autorità nazionali siano più idonee a vagliare la legittimità delle modifiche introdotte (cfr. *European Court of Human Rights, Case of Yumak and Sadak v. Turkey*, Application No. 10226/03, Judgment, gennaio 2007, § 76).

Nel caso di specie il tribunale africano è, invece, intervenuto quasi al pari di un giudice delle leggi, alternandosi a quello nazionale nel vaglio procedurale e sostanziale della riforma posta in essere dal Parlamento. L'orientamento della Corte è tutt'altro che inedito e trova, infatti, conferma in numerose pronunce più e meno recenti su materie affini (cfr. *African Court on Human and Peoples' Rights, Lobe Issa Konate v. Burkina Faso*, Application No. 004/2013, Judgment, 5 dicembre 2014). Un siffatto approccio non è però stato esente da critiche e costituisce una delle ragioni del ritiro da parte di diversi Stati africani delle Dichiarazioni di accettazione della competenza della Corte a ricevere ricorsi individuali.

Trattandosi di questioni che incidono in maniera evidente sulla sovranità di uno Stato, in nessun caso l'ordine della Corte di modificare leggi nazionali di spiccata sensibilità politica è stato rispettato (KIOKO B., *The African Charter*, cit., pp. 47-49).

Il tentativo, dunque, della Corte di favorire gli sviluppi di un diritto costituzionale regionale appare ad oggi tanto fallimentare quanto, però, auspicabile. In un continente che aspira alla pace, all'unità economica e sociale e all'integrazione politica entro la seconda metà di questo secolo, il ruolo della Corte nel processo di integrazione normativa – anche costituzionale – basata su valori e standard comuni (Cfr. GLEN P. J., *Institutionalizing Democracy in Africa: A*

Comment on the African Charter on Democracy, Elections and Governance, in *African Journal of Legal Studies*, 2012, pp. 119-146) dovrebbe essere, infatti, sostenuto e non avversato.